



OSCAR CANTONI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI COMO

Il Magistero conciliare e post-conciliare hanno dedicato ampio spazio alla riflessione sulla natura, dignità, spiritualità, missione e responsabilità dei fedeli laici (cf. cost. dogm. *Lumen gentium*, decr. *Apostolicam actuositatem*, es. ap. *Christifideles laici*, Giovanni Paolo II 1988, lett. *Iuvenescit Ecclesia*), a partire dall'immagine della Chiesa come Corpo mistico e Popolo di Dio, nella quale i fedeli – sacerdoti, religiosi e laici – fondano la loro uguale dignità filiale e battesimale. In virtù di questo i fedeli laici sono chiamati a partecipare attivamente alla missione della Chiesa, nelle diverse forme del loro apostolato personale e associato. L'apostolato associato, in particolare, "corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: 'Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro' (Mt 18,20)" (AA n. 18).

Papa Francesco peraltro, nell'es. ap. *Evangelii Gaudium*, ha avuto modo di richiamare che, sebbene nel laicato sia cresciuta la coscienza della propria identità e missione nella Chiesa, e si noti una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette in modo sufficiente nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Lamenta il Papa: "Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l'applicazione del Vangelo alla trasformazione della società. La formazione dei laici e l'evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un'importante sfida pastorale" (n. 102).

Anche per raccogliere e rispondere a questa sfida, nella vita della Chiesa locale ha un ruolo importante la Consulta delle aggregazioni nelle quali l'apostolato associato si esprime, come luogo di comunione, di crescita nella conoscenza, nella stima reciproca e nello scambio di doni (cf. nota *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* n. 44-45, CEI 1993). Nella Diocesi di Como tale organismo si è costituito più di vent'anni fa (cf. prot. n. 901/96 del 30.12.1996), tra le aggregazioni riconosciute o erette dall'Autorità ecclesiastica, rispondenti ai "criteri di ecclesialità" indicati in *ChL* n. 30 (cf. anche nota past. *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* n. 15, CEI 1993; lettera *Iuvenescit Ecclesia* nn. 2-3; 18 CDF 2016).

Ciò premesso

con il presente atto APPROVO
il nuovo STATUTO
della CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
della Diocesi di Como

STATUTO DELLA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

CAP. I IDENTITÀ, NATURA E FINI

ART. 1 La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL) è espressione e strumento della comunione e della collaborazione tra le aggregazioni laicali presenti e operanti nella Diocesi di Como, all'interno della più ampia comunione e collaborazione con la Diocesi e con il suo Pastore, di cui accolgono i programmi e le indicazioni pastorali e al cui servizio mettono le loro attitudini e il loro apostolato. La CDAL si configura come un luogo di discernimento comunitario, con il fine di offrire un contributo condiviso alla crescita della comunione e della missione.

ART. 2 Fanno parte della CDAL le aggregazioni aventi carattere nazionale, regionale o diocesano riconosciute o erette dall'Autorità competente, a norma dei cann. 298 ss. CIC e rispondenti ai criteri di ecclesialità indicati al n. 30 dell'es. ap. *Christifideles Laici*. La domanda di adesione alla Consulta viene vagliata dalla Giunta e con il suo accoglimento il soggetto membro acquista i diritti e i doveri che gli sono propri.

ART. 3 La CDAL, nel rispetto dell'identità e originalità delle singole aggregazioni, si propone di:

- valorizzare e promuovere l'apostolato dei fedeli laici nella sua forma associata;
- educare il laicato associato a forme di collaborazione e corresponsabilità nella Chiesa;
- favorire la conoscenza e la stima reciproca tra le aggregazioni;
- proporre momenti di studio e confronto su temi di interesse comune o problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
- prendere parte, per quanto richiesto, alla programmazione pastorale della Diocesi, con la presenza ai suoi organismi di partecipazione;
- fare propri gli orientamenti pastorali della Diocesi e favorire la loro conoscenza e il loro accoglimento da parte dei soggetti membri.

ART. 4 La CDAL si mantiene in stretto contatto con il Vescovo e con i suoi collaboratori, concordando con essi il calendario delle convocazioni e i programmi di lavoro, al fine di assicurare la presenza e la partecipazione.

ART. 5 La Consulta può costituire commissioni di studio per ambiti di particolare interesse. Nello svolgimento dei loro lavori tali commissioni tengono rapporti di collaborazione con gli uffici pastorali della Diocesi competenti per materia.

CAP. II ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 7 L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle aggregazioni che fanno parte della Consulta. È suo compito definire il programma annuale e verificarne l'attuazione, eleggere la Giunta e il Tesoriere. L'Assemblea è presieduta a turno, in ordine di anzianità, dai membri della Giunta. All'Assemblea partecipa il Vescovo, personalmente o tramite un suo delegato.

ART. 8 La Giunta si compone di cinque consiglieri: quattro eletti dall'Assemblea tra i suoi membri, oltre al rappresentante dell'Azione Cattolica diocesana, che ne è membro di diritto. La Giunta ha il compito di curare l'attuazione dei programmi concordati dall'Assemblea e di curare il rapporto tra la Consulta e la Diocesi. La Giunta esprime un proprio rappresentante nel Consiglio pastorale diocesano.

ART. 9 Il Segretario è scelto dall'Assemblea, non necessariamente al proprio interno, e partecipa ai lavori della Giunta e dell'Assemblea. È suo compito curare la comunicazione e le relazioni all'interno e all'esterno della Consulta.

ART. 10 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa della Consulta. Al finanziamento della CDAL si provvede mediante le quote annuali versate dai soggetti membri.

ART. 11 I membri eletti della Giunta e il Tesoriere restano in carica tre anni.

Como, 1 dicembre 2017

Il vescovo

+ *Oscar Cantoni*

Mons. Oscar Cantoni

prot. n. 654/17

don Fausto Sangianni
don Fausto Sangianni
cancelliere

